

CITTA' DI TRICASE

REGISTRO ORDINANZE AREA POLIZIA LOCALE Ordinanza N. 5 del 14/01/2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI PIAZZA PISANELLI, VIA TEMPIO E PIAZZA DON TONINO BELLO

VISTA la Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018, con cui è stata istituita, in via sperimentale per anni uno, un'area pedonale video – sorvegliata in tutta la Piazza Pisanelli, in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza Don Tonino Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 11 e la suddetta Piazza Pisanelli;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, la nota prot. n. 9753 del 12/06/2018, a firma del Responsabile del Settore Polizia ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da quest'ultimo Ministero riscontrata con nota prot. n. U.0005077 del 26/07/2018, nonché la successiva nota prot. n. 13416 del 16/08/2018, sempre a firma del Responsabile del Settore Polizia ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il tutto al fine di espletare gli incombenti di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999;

VISTA la nota prot. n. 0015484 del 13/08/2018 a firma del Soprintendente per i beni archeologici le belle arti ed il paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e, in riscontro, la successiva nota, a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, prot. n. 13423 del 16/08/2018;

VISTA la nota prot. n. 5523 del 03/04/2019 a firma del Sindaco *pro tempore* con cui, ai sensi del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679 e del Provvedimento dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008, veniva individuato, rispettivamente, il responsabile del trattamento dei dati personali e l'Amministratore di Sistema;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 09/04/2019 con cui è stato adottato il disciplinare per la concessione delle autorizzazioni per il transito e la sosta nell'area pedonale istituita con il precedente atto deliberativo n. 162/2018;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, l'Ordinanza n. 57 del 16/04/2019, a firma del Responsabile del Settore Polizia, con cui è stata disciplinata, in via sperimentale e per anni uno, l'area pedonale istituita con Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018;

VISTA la nota prot. n. U.0005355 del 12/07/2019 proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui veniva fornito riscontro con nota prot. n. 11952 del 25/07/2019 a firma del Responsabile del Settore Polizia;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, la Delibera di Giunta n. 161 del 25/07/2019 con cui è stata disposta la modifica degli orari di vigenza dell'area pedonale con riferimento al solo varco di Via Tempio tenuto conto di quanto già evidenziato dal Soprintendente per i beni archeologici le belle arti ed il paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto con la nota prot. n. 0015484 del 13/08/2018;

VISTA, con riferimento alla fase sperimentale, l'Ordinanza n. 159 del 02/08/2019, a firma del Responsabile del Settore Polizia, con cui si è proceduto a modificare la precedente ordinanza n. 57 del 16/04/2019, in esecuzione della Delibera di Giunta appena menzionata;

VISTA l'Ordinanza n. 205 del 18/09/2019, a firma del Responsabile del Settore Polizia, afferente ad una parziale modifica dell'ordinanza n. 57 del 16/04/2019, con esclusivo riferimento alla Via Delle Conce ed alla Via Madonna di Loreto;

VISTE Le Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato adottate con nota prot. n. 5050 del 28/06/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché il successivo comunicato, proveniente dallo stesso Ministero, prot. n. 94 del 08/01/2020;

VISTA la Determina n. 100 del 30/12/2019, a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, con cui si è provveduto ad acquistare ed installare presso i varchi esistenti nuovi pannelli a messaggio variabile conformi al Paragrafo 4.2 delle suddette Linec Guida, ove veniva evidenziato come le diciture riportate dai pannelli in questione avrebbero dovuto essere di colore verde quando non è vigente alcun divieto di transito ovvero di colore rosso nel caso opposto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20/02/2020, con la quale si è ritenuta positivamente svolta la sperimentazione effettuata anche in considerazione dei risultati raggiunti con riferimento alla tutela del patrimonio artistico, architettonico e culturale e si è fornito indirizzo di istituire, a titolo definitivo, all'esito delle procedure di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250/1999, un'area pedonale in tutta la Piazza Pisanelli, in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza

Don Tonino Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 11 della stessa Via e la suddetta Piazza Pisanelli:

VISTO il disciplinare allegato al precedente atto deliberativo n. 48 del 20/02/2020 e contestualmente adottato, con il quale si è specificato che nell'area pedonale il transito e la sosta sono permanentemente vietati a tutti i veicoli inclusi ciclomotori e motocicli:

VISTA la Determinazione n. 30 del 30/04/2020, a firma del sottoscritto, con cui si affidava alla Project Automation s.p.a. da Monza, tramite stipulazione di apposito contratto di noleggio della durata di anni due, la fornitura e posa in opera di n. tre varchi dotati delle necessarie infrastrutture elettroniche ed informatiche atte a video – sorvegliare l'istituenda area pedonale, con opzione di riscatto delle stesse al termine del rapporto contrattuale;

VISTA la nota prot n. U0004182 del 05/06/2020 proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a firma dell'Ing. Antoniazzi;

VISTA la nota prot. n. 9377 del 20/07/2020, a firma del sottoscritto ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di espletare gli incombenti di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999 nonché la successiva nota integrativa prot. n. 13496 del 22/10/2020, sempre indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la nota prot. n. 7810 del 28/10/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a firma dell'Ing. Silverio Antoniazzi:

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 405 del 28/10/2020, a firma del Direttore Generale Ing. Giovanni Lanati, con cui si è concessa autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di tre impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli a parte del centro storico di Tricase, la cui area, valutata la disciplina prevista nel disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 48/2020, dovrà seguire il regime della zona a traffico limitato e non dell'area pedonale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prot. n. 295 del 07/08/2018;

VISTE le dichiarazioni di conformità dei tre varchi, datate 27/10/2020, degli apparecchi installati rispetto ai Decreti di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il verbale di regolare esecuzione e collaudo prot. n. 16139 del 19/12/2020, avente ad oggetto il noleggio di n. tre varchi per la durata di ventiquattro mesi;

CONSIDERATO che l'istituzione, negli orari e con le modalità indicate nell'atto deliberativo n. 48/2020, della zona a traffico limitato in questione rende necessario confermare la modifica della disciplina della circolazione di alcune Vie limitrofe alla Piazza Pisanelli, così come già disposto con Ordinanza n. 57/2019 e ss. mm. ii.;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per i motivi in considerazione, che:

- > nella Via Orlandi sia confermato il senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio fino a Via San Demetrio;
- nella Via Degli Acquaviva sia confermato il senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio e fino all'intersezione con Via Menderano;
- nella Via Fratelli Peluso sia confermato il senso unico di circolazione a partire e con direzione dall'intersezione con Via Arciprete Giuseppe Maria Tedeschi e fino a Largo Sant'Angelo, al fine di consentire, nelle ore di vigenza della zona a traffico limitato, la fruizione dei parcheggi presenti nel suddetto Largo Sant'Angelo;

VALUTATO quanto disposto dall'art. 36 del C.d.S. e la più recente e significativa giurisprudenza allo stesso collegata, la quale ha avuto modo di specificare come "Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Giust. Amm. Regione Sicilia, 5 febbraio 2010 n. 144; TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 1509/2013; TAR Basilicata, 6 settembre 2012 n. 415; TAR Catanzaro Sez. II 11 febbraio 2011 n. 211), la mancata adozione del PUT ex art. 36 del codice della strada non impedisce l'istituzione dell'area pedonale o della ZTL di cui al precedente art. 7, comma 9, sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del PUT rispetto a tali dispositivi, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia." (TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 4139/2015 e, di identico tenore, anche TAR Roma, Sez. II, n. 12247/2015 nonché TAR Milano, Sez. III, n. 2886/2015);

VISTI:

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 107 dello stesso provvedimento;

l'art. 3 punto 2), l'art. 5 comma 3), l'art. 6 comma 4), l'art. 7 comma1) e 9) e l'art. 36 del C.d.S., nonché, il Regolamento di Esecuzione dello stesso approvato con D.P.R. n. 495/1992;

- il D. Lgs. 196/2003 ed il provvedimento del Garante della Privacy del 29 Novembre 2000 nonché il provvedimento del Garante della Privacy del 8 Aprile 2010;
 - il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27/04/2016;
 - il D.P.R. n. 250/1999:
 - il Decreto del Commissario Prefettizio n. 14 del 03/07/2020;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, a far data dal 18/01/2021:

- 1. L'istituzione di una zona a traffico limitato in tutta la Piazza Pisanelli (ove si intende inclusa Via Martiri del 15 Maggio 1935), in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza Don Tonino Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 11 della stessa Via e la suddetta Piazza Pisanelli;
- 2. l'estensione temporale della zona a traffico limitato, così come individuata, è riferita a tutti i giorni dell'anno, secondo le fasce orarie di seguito indicate:
 - a) Piazza Pisanelli (ove si intende inclusa Via Martiri del 15 Maggio 1935) nonché il tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 11 della stessa Via e la suddetta Piazza Pisanelli, vigenza della zona a traffico limitato dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo;
 - b) Via Tempio e Piazza Don Tonino Bello, vigenza della zona a traffico limitato dalle ore 11:30 alle ore 17:00 nonché dalle ore 19:30 alle ore 09:00 del giorno successivo;
- 3. che, successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, sia osservato il periodo di pre esercizio indicato dal Decreto Ministeriale prot. n. 405 del 28/10/2020, nel corso del quale verrà svolta attività di informazione nei confronti di tutte le categorie di soggetti incluse nel disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 48 del 20/02/2020:
- 4. che, a conclusione del periodo di pre esercizio, entri definitivamente in vigore, a far data dal 18/02/2021, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari alla zona a traffico limitato, così come innanzi individuata, secondo quanto disposto dall'art. 201 comma 1 *bis* lett. g) del C.d.S.;
- 5. che l'Ufficio preposto, a seguito delle istanze ricevute, provveda al rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato in conformità a quanto disposto dal disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 48 del 20/02/2020 e che sia confermata la validità di tutte le autorizzazioni già rilasciate;
- 6. l'istituzione, in Via Orlandi, del senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio fino a Via San Demetrio;
- 7. l'istituzione, in Via Degli Acquaviva, del senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio e fino all'intersezione con Via Menderano;
- 8. l'istituzione, in Via Fratelli Peluso, del senso unico di circolazione a partire e con direzione dall'intersezione con Via Arciprete Giuseppe Maria Tedeschi e fino a Largo Sant'Angelo;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Tricase, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, nº 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre alle eventuali sanzioni accessorie.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, in base a quanto disposto dall'art 37 del D.lgs 285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.lgs 02 luglio 2010, n° 104.

Si notifichi a:

Comando Stazione CC. Comando Tenenza G.d.F. Comando Vigili del Fuoco Centrale Operativa 118 Tricase, 14/01/2021 TRICASE TRICASE TRICASE LECCE

IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Angelo G. LANZILOTTI)

auto rafa sostituita dall indicazione, a stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/1993)